

Codice A1816A

D.D. 3 ottobre 2016, n. 2635

Legge regionale 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Autorizzazione del progetto per realizzazione di garage interrato in localita' Strada Gandini ed in sanatoria di una pista di cantiere in sanatoria in localita' Strada San Michele, in zone sottoposte a vincolo idrogeologico - Comune: Bra (CN)- Richiedente: La Fenice di Strumia Marco & C. S.a.s.

VISTO il R.D.L. 30.12.1923, n. 3267;

VISTA la legge regionale 9.8.89, n. 45;

VISTA la legge regionale 02.10.2015 n. 23 art. 8, allegato A;

VISTA la legge regionale 28.7.2008 n. 23, art. 17;

VISTA la legge regionale 10.2.2009 n. 4 art. 19;

VISTA la Circolare PGR n. 4/AMD del 03/04/2012;

VISTA la richiesta di autorizzazione del progetto in oggetto ai sensi della L.R. 45/1989, pervenuta in data 05/07/2016, Prot. n. 29406, nonché l'allegata documentazione progettuale e le relative integrazioni pervenute in data 28/07/2016, Prot. n. 32948;

VISTI gli esiti dell'istruttoria tecnica effettuata sulla base della documentazione progettuale pervenuta;

VISTO che parte degli interventi (realizzazione di pista di cantiere) è stata già realizzata in assenza di autorizzazione ex L.R. 45/89;

VERIFICATO che tale violazione comporta il pagamento della Sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 13 della L.R. 45/89;

VISTA la nota Prot. n. 36180 in data 24/08/2016 con la quale sono stati sospesi i termini istruttori per la quantificazione dell'importo dovuto, la notifica agli interessati della sanzione amministrativa e l'avvenuto pagamento della stessa;

VISTO che il trasgressore ha provveduto al pagamento dell'importo dovuto di 450,00 euro, come da ricevuta di bonifico bancario trasmessa con nota pervenuta in data 23/09/2016 (Prot. n. 40496);

VISTO che per le vie brevi (e-mail) è pervenuta il 28/09/2016 copia del Processo verbale relativo all'accertamento della sanzione amministrativa redatto dal Corpo Forestale dello Stato, e che quindi in tale data è stata completata l'acquisizione di quanto richiesto con la nota Prot. n. 36180 del 24/08/2016 precedentemente citata;

CONSIDERATO pertanto che dalla data del 28/09/2016 sono ripresi i termini istruttori;

CONSIDERATO che l'area oggetto di trasformazione non costituisce bosco ai sensi della legge regionale 10.2.2009 n. 4 e s.m.i., e conseguentemente gli interventi in progetto non comportano in parte distruzione di bene tutelato ai sensi del D.Lgs 227/01;

CONSIDERATO che dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, **dal punto di vista degli specifici aspetti geologici e forestali di competenza**, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.R. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate;

tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28/07/2008, n. 23;

determina

di autorizzare, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e geologici di competenza, ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9.8.89, n. 45, il Sig. Strumia Marco, (omissis), legale rappresentante della ditta "La Fenice" di Strumia Marco & C. S.A.S., (omissis), Bra, la Sig.ra Roggia Giovanna, (omissis), e la Sig.ra Strumia Luisa (omissis), ad effettuare le modificazioni/trasformazioni del suolo necessarie alla **realizzazione di un garage interrato in località Strada Gandini** ed ***in sanatoria*** le modificazioni/trasformazioni del suolo e compiute per **l'esecuzione una pista di cantiere in località Strada San Michele**, nel comune di Bra (CN), per una superficie totale stimata in 0,3133 ha, tutta non boscata, ed una volumetria risultante di 2.891 mc ca. (sommando le quantità di scavo e riporto) sui terreni correttamente individuati nella documentazione progettuale allegata (N.C.T. Comune di Bra, Foglio 50, Mappale 1258, per la realizzazione del garage interrato e Mappali 379, 745, 85, 86, per l'intervento della pista di cantiere), rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza, che si conserva agli atti, con le seguenti prescrizioni:

- 1) dovranno essere rispettati tutti gli accorgimenti tecnici indicati nella relazione geologica;
- 2) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato;
- 3) tutti gli scavi, una volta chiusi e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemate in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle, quindi inerbite con idrosemina o altra tecnica entro 3 mesi dall'esecuzione dei movimenti di terra; gli interventi dovranno essere ripetuti nelle stagioni successive fino a che la cotica erbosa non risulterà pienamente affermata;
- 4) per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scavo e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo dovranno essere previste opere al termine dei lavori di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- 5) in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità degli scavi, dei riporti e di tutti i pendii, anche provvisori o di cantiere, in accordo con i disposti del D.M. 14 gennaio 2008. Tali verifiche dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione.
- 6) nel caso in cui in fase di cantiere fossero necessari scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, dovrà essere trasmessa prontamente la documentazione agli enti competenti per una valutazione dell'entità della variante;
- 7) I materiali di scavo in esubero, come dichiarato nella Relazione Tecnica di Asseverazione, a firma del Geom. Curti Claudio, saranno gestiti come rifiuti e pertanto dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Sarà cura del Direttore dei Lavori garantire il rispetto del progetto presentato rispettando e facendo rispettare quanto indicato nella presente Determinazione e per quanto non espresso, le prescrizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 9.8.89, n. 45, i titolari delle autorizzazioni, in quanto soggetti privati, singoli od associati, sono tenuti al versamento, prima dell'inizio dei lavori di un deposito cauzionale proporzionale a € 2.000 per ogni ettaro di terreno interessato dalla modificazione o dalla trasformazione, e comunque non inferiore a €1.000, a garanzia della corretta esecuzione delle opere autorizzate. In tal caso, essendo la superficie totale trasformata di 0,3133 Ha, l'ammontare della cauzione corrisponde all'importo minimo di €1.000.

Ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 9.8.89, n. 45, gli interventi oggetto della presente istruttoria, comportano inoltre l'obbligo per i titolari dell'autorizzazione di provvedere al

rimboschimento di terreni propri, o comunque disponibili, per una superficie eguale alla superficie modificata o trasformata, essendo realizzati su superfici non boscate, e in ogni caso mai inferiore a mille metri quadrati. In alternativa al rimboschimento e' ammesso il versamento su apposito capitolo del bilancio regionale del corrispettivo, maggiorato del 20%, il cui ammontare viene determinato sulla base del costo unitario stabilito periodicamente con decreto del Presidente della Giunta Regionale, pari attualmente € 2.169,12/ha, importo arrotondato a 0,22 Euro/mq. Pertanto l'ammontare complessivo del corrispettivo da versare per gli interventi in oggetto risulta essere di € $0,22 * 3.133 \text{ mq} = €689,26$.

I lavori dovranno terminare entro 24 mesi dalla data della presente Determinazione.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo dovranno pervenire ad inizio lavori la “Comunicazione di inizio lavori” ed a conclusione una “Relazione di fine lavori con allegata documentazione fotografica delle varie fasi lavorative che dimostrino la perfetta rispondenza di quanto realizzato con il progetto agli atti e le prescrizioni dettate” contenente inoltre il “Collaudo/Certificato di regolare esecuzione” redatto da tecnico abilitato.

Si specifica che la presente Determinazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni/trasformazioni di aree boscate e non boscate con la situazione idrogeologica locale, pertanto esula da eventuali problematiche relative alla corretta funzionalità delle opere, dall'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie delle stesse nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni saranno perseguite a termine delle leggi vigenti.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si rende noto che contro le decisioni dell'Amministrazione relative al procedimento, è possibile proporre ricorso al T.A.R. del Piemonte entro 60 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

E' inoltre possibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, limitatamente ai motivi di legittimità, nel termine di 120 giorni dalla data di ricevimento della presente comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

La presente Determinazione Dirigenziale è inoltre soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Dott. For. Elio PULZONI